



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 13 marzo 2024
(OR. en)**

2023/0207(COD)

PE-CONS 98/23

**RECH 573
MED 53
AGRI 845
MIGR 474
CODEC 2599**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa

DECISIONE (UE) 2024/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

che modifica la decisione (UE) 2017/1324
per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione
al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)
nell'ambito di Orizzonte Europa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188,
secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C, C/2023/863, 8.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2023/863/oj>.

² Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)¹ è stata adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² (Orizzonte 2020) per un fino al 31 dicembre 2028.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2017/1324, gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale di PRIMA saranno avviate nel 2024 e tutte le azioni indirette di ricerca e innovazione (R&I) saranno completate entro il 2028.
- (3) Gli Stati membri partecipanti a PRIMA hanno dichiarato l'intenzione di proseguire l'iniziativa congiunta oltre il 2024 e hanno chiesto che l'Unione continui a partecipare allo stesso quadro istituzionale di cui all'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

¹ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

- (4) PRIMA è uno strumento efficace volto a promuovere la R&I, in particolare per quanto riguarda i sistemi di R&I dei paesi partecipanti che rivestono una rilevanza strategica per gli interessi dell'Unione. In linea con la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2021, dal titolo "L'approccio globale alla ricerca e all'innovazione – La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia" e con la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante, del 1° dicembre 2021, dal titolo "Il Global Gateway", la Commissione si è impegnata a rafforzare il ruolo guida dell'Unione nel sostenere i partenariati multilaterali di R&I per offrire nuove soluzioni alle sfide verdi, digitali, sanitarie, sociali e dell'innovazione, e ha individuato l'urgente necessità di progetti in materia di progettazione sostenibile e di alta qualità che siano attuati in modo da garantire un elevato livello di trasparenza e norme rigorose.
- (5) Nella comunicazione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, che rimane pertinente nell'attuale contesto riguardante PRIMA, la Commissione ha sottolineato la necessità che tutte le politiche, compresa la politica in materia di R&I, affrontino le cause profonde della migrazione attraverso un nuovo modello di cooperazione che coinvolga investitori privati, prestando particolare attenzione anche alle piccole e medie imprese (PMI) e alle infrastrutture sostenibili. In particolare, la scienza e la tecnologia svolgono un ruolo sempre più importante nel panorama geopolitico e possono sostenere gli sforzi diplomatici in molti modi, anche per quanto riguarda la promozione e la difesa di valori europei quali la libertà accademica, l'etica della ricerca, l'integrità e l'uguaglianza di genere. PRIMA funge da modello regionale per la diplomazia scientifica e promuove le relazioni con i paesi mediterranei non partecipanti.

- (6) L'ambito di applicazione tematico di PRIMA, vale a dire il sostegno ai sistemi agroalimentari, all'approvvigionamento e alla gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, diventa sempre più attuale. Le ricerche dimostrano che la scarsità di acqua contribuisce in modo significativo all'aumento della migrazione globale. I cambiamenti climatici e le conseguenti catastrofi naturali hanno un impatto devastante sulla produzione agricola. Inoltre, secondo il contributo del gruppo di lavoro II alla sesta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si prevede che gli ecosistemi mediterranei saranno tra quelli più colpiti dalle conseguenze dei cambiamenti climatici in atto. PRIMA contribuisce ad aiutare l'area del Mediterraneo a diventare leader nell'ambito di soluzioni resilienti ai cambiamenti climatici. Le misure preventive e di adattamento, come le tecnologie di desalinizzazione e la tolleranza delle piante, sono essenziali per far fronte ai cambiamenti climatici.
- (7) PRIMA dovrebbe cercare e promuovere attivamente sinergie e complementarità con altri partenariati regionali, europei e internazionali e con altri programmi collaborativi di R&I che presentano obiettivi e attività corrispondenti.
- (8) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 31 maggio 2023, sulla valutazione intermedia di PRIMA (valutazione intermedia della Commissione) ha rilevato che gli Stati partecipanti del Mediterraneo meridionale avevano ricevuto il 28 % dei fondi totali assegnati da PRIMA fino al marzo 2022. È indispensabile che PRIMA sostenga una serie di attività di R&I, al fine di favorire la creazione di comunità più durature e aumentare la cooperazione tra gli Stati partecipanti del Mediterraneo meridionale e il loro tasso di partecipazione.

- (9) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE) 2017/1324, la struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) è stata istituita nel 2017 quale soggetto dedicato, responsabile della gestione diretta del contributo finanziario dell'Unione a PRIMA. PRIMA-IS è stata istituita a Barcellona e ha garantito la realizzazione agevole, efficiente e trasparente di PRIMA, con il sostegno del suo segretariato e dei suoi organi direttivi.
- (10) Poiché la motivazione e gli obiettivi iniziali di PRIMA rimangono validi, in particolare alla luce della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha ulteriormente destabilizzato i fragili mercati agricoli del Mediterraneo meridionale, rendendo la transizione verso sistemi alimentari sostenibili una priorità ancora più urgente per le società del Mediterraneo, e dato che la relazione di valutazione intermedia della Commissione ha definito PRIMA uno strumento efficace con un valore aggiunto per l'Unione, quest'ultima dovrebbe continuare a dare un sostegno finanziario per consentire a PRIMA di finanziare azioni di R&I nell'ambito dello stesso settore tematico fino al 2027 e per far sì che PRIMA sia sincronizzato con il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione e i cicli di programmazione allineati al QFP dei programmi di R&I. Inoltre, la durata complessiva di PRIMA dovrebbe essere prorogata fino al 2031 per permettere la piena attuazione di tali azioni di R&I.

- (11) PRIMA dovrebbe mantenere le proprie ambizioni e risorse che lo rendono uno strumento essenziale per la cooperazione internazionale e la diplomazia scientifica nell'area del Mediterraneo. Le future revisioni dell'agenda strategica di ricerca e innovazione di PRIMA dovrebbero riguardare la potenziale estensione dell'ambito di applicazione degli obiettivi stabiliti all'articolo 2 della decisione (UE) 2017/1324, compresa la R&I nell'ambito dell'energia e del clima, e tenere conto dell'impatto dei nuovi portafogli su altre risorse primarie, vale a dire acqua, terra e agricoltura. Tale potenziale ampliamento dell'ambito di applicazione di tali obiettivi creerebbe opportunità di sviluppo di aree di R&I che non sono attualmente trattate da PRIMA e promuoverebbe applicazioni in una serie di settori. In particolare, un nuovo approccio al nesso acqua-energia-alimenti potrebbe aiutare i decisori a comprendere sistemi energetici complessi e potrebbe permettere di integrare la pianificazione delle risorse con solide competenze tecniche e governance.
- (12) Il sostegno finanziario che l'Unione continuerà ad apportare a PRIMA dovrebbe provenire dal bilancio generale dell'Unione destinato al programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio¹, nello specifico dal pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" e dal pertinente polo tematico vi) "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente".

¹ Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

- (13) La valutazione intermedia della Commissione ha rivelato che i bassi tassi di successo dei richiedenti il finanziamento potrebbero scoraggiare potenziali richiedenti in futuro. PRIMA-IS e gli Stati partecipanti a PRIMA (Stati partecipanti) devono compiere ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza delle loro attività semplificando la complessità causata dai diversi regimi di finanziamento nazionali, riducendo le tempistiche di concessione dei finanziamenti e migliorando l'accessibilità ai finanziamenti per la R&I.
- (14) PRIMA è finanziato nell'ambito di Orizzonte 2020. Affinché possa proseguire dal 2025, PRIMA dovrebbe essere finanziato e gestito a norma del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (Orizzonte Europa). La decisione (UE) 2017/1324 dovrebbe pertanto essere allineata al regolamento (UE) 2021/695 come pure al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio².

¹ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (15) La decisione (UE) 2017/1324 dovrebbe essere allineata agli obiettivi e alle priorità di R&I di Orizzonte Europa, nonché ai principi e alle condizioni generali di cui all'articolo 10 e agli allegati III e VI del regolamento (UE) 2021/695. È pertanto necessario che almeno il 40 % degli Stati membri partecipi a PRIMA prorogato. Inoltre, PRIMA dovrebbe applicarsi ad uno dei settori prioritari per i partenariati europei istituzionalizzati e tutti gli Stati partecipanti dovrebbero esprimere il loro impegno finanziario a lungo termine. Tali condizioni sono già soddisfatte in quanto l'attuale tasso di partecipazione degli Stati membri è del 41 %; PRIMA si inserisce nel settore prioritario 5 "Biosoluzioni sostenibili, inclusive e circolari" dell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/695 e gli Stati partecipanti hanno dichiarato i loro impegni finanziari a lungo termine a favore di PRIMA.
- (16) È necessario che PRIMA operi in modo semplice, agile, aperto e trasparente. PRIMA-IS deve compiere sforzi specifici per rafforzare il dialogo con la società, incoraggiare la partecipazione attiva e garantire che il grande pubblico sia sufficientemente e tempestivamente informato in merito alle sue attività. A tal fine, PRIMA-IS deve potenziare la sua strategia di comunicazione per facilitare lo scambio di informazioni, migliori pratiche e risultati di ricerca, con la partecipazione di reti accademiche, scientifiche e della conoscenza, delle parti sociali ed economiche, dei mezzi d'informazione, delle PMI del settore e di altri portatori di interessi.
- (17) Il contributo finanziario dell'Unione a PRIMA dovrebbe essere subordinato all'impegno formale degli Stati partecipanti a versare un contributo finanziario pari almeno a quello dell'Unione. Per questo motivo, il rispetto degli impegni finanziari formali dovrebbe essere monitorato attentamente e su base regolare da parte di PRIMA-IS.

- (18) Ai fini del conseguimento degli obiettivi di PRIMA, il contributo aggregato degli Stati partecipanti dovrebbe essere almeno pari al contributo finanziario dell'Unione. Gli Stati partecipanti dovrebbero pertanto eguagliare il contributo dell'Unione nell'ambito di Orizzonte Europa conformemente al principio di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/695. Per salvaguardare adeguatamente tale principio, è opportuno prendere in considerazione solo i contributi versati dagli Stati partecipanti dopo il 31 dicembre 2024.
- (19) Al fine di assicurare il loro costante impegno a favore degli obiettivi di PRIMA finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa e dei loro nuovi obblighi a norma dei regolamenti (UE) 2021/695 e (UE, Euratom) 2018/1046, l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco dovrebbero accettare formalmente i nuovi termini e le nuove condizioni derivanti dalla presente decisione mediante la conclusione di accordi con l'Unione, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica vigenti conclusi con i suddetti Stati. Ciò non dovrebbe incidere sulla loro partecipazione alle attività di PRIMA finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020.
- (20) Il contributo finanziario complessivo dell'Unione a PRIMA dovrebbe essere fissato come importo massimo. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, il contributo finanziario dell'Unione a PRIMA a titolo di Orizzonte Europa dovrebbe poter essere maggiorato di un importo pari ai contributi dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa. Tale maggiorazione dovrebbe essere possibile a condizione che l'importo totale dell'aumento del contributo finanziario dell'Unione corrisponda almeno al contributo degli Stati partecipanti.

- (21) Tenendo conto degli obiettivi di PRIMA, i soggetti stabiliti in paesi terzi che non sono Stati partecipanti dovrebbero poter presentare domanda di finanziamento per temi specifici oggetto degli inviti previsti nel programma di lavoro annuale di PRIMA. È opportuno adottare tutti i provvedimenti appropriati, comprese misure contrattuali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, è opportuno concludere accordi in materia di scienza e tecnologia con i paesi terzi in cui sono stabiliti tali soggetti.
- (22) Mentre gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa dovrebbero continuare a essere effettuati conformemente al regolamento (UE) n. 1291/2013, le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa dovrebbero essere sottoposte ad audit in conformità del regolamento (UE) 2021/695.
- (23) Nel caso di partenariati europei istituzionalizzati, Orizzonte Europa pone maggiormente l'accento sull'accesso della Commissione ai risultati e ad altre informazioni relative alle azioni ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. PRIMA-IS dovrebbe pertanto assicurare che la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia, compresi i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano a tali azioni. Per difendere i propri interessi, gli Stati partecipanti dovrebbero inoltre avere accesso alle informazioni relative alle proposte che includono richiedenti stabiliti nei rispettivi territori. I diritti di accesso dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.

- (24) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il rispetto degli impegni assunti dagli Stati partecipanti e, a seguito di tali valutazioni, può coinvolgere gli Stati partecipanti e PRIMA-IS, se necessario, e dovrebbe poter adottare provvedimenti opportuni.
- (25) La proroga di PRIMA richiede un monitoraggio e una valutazione conformi alle disposizioni relative a Orizzonte Europa. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia di PRIMA entro il 31 dicembre 2025 e una valutazione finale entro il 31 dicembre 2031. Tali valutazioni dovrebbero confluire nelle valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa. Queste valutazioni dovrebbero prendere in esame la qualità e l'efficienza di PRIMA e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati durante tutto il suo ciclo di vita, compresa la sua attuazione nell'ambito di Orizzonte 2020 e di Orizzonte Europa. È opportuno che la Commissione pubblichi e diffonda i risultati e le conclusioni di tali valutazioni. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, PRIMA dovrebbe avere un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, durata limitata e dovrebbe comprendere le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa.
- (26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/1324,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2017/1324 è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Partecipazione a PRIMA

1. L'Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo ("PRIMA"), un partenariato europeo istituzionalizzato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio* (Orizzonte Europa), avviato congiuntamente da Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia (Stati partecipanti), alle condizioni stabilite nella presente decisione e previa notifica della rispettiva partecipazione alle attività di PRIMA attraverso la firma di una lettera di impegno.

2. Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco continuano a essere Stati partecipanti ai fini delle attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Ai fini della loro partecipazione alle attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono considerati Stati partecipanti solo a condizione che concludano un accordo, in forma di scambio di lettere, che modifichi e integri gli accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica vigenti con l'Unione e che stabilisca i nuovi termini e le nuove condizioni della loro partecipazione a PRIMA.
3. Qualsiasi Stato membro e paese terzo associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché soddisfi la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5. Esso provvede a firmare una lettera di impegno che confermi i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA per quanto riguarda, Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa, a seconda dei casi.

Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa che soddisfano le condizioni di cui al primo comma sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

4. Qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo può partecipare a PRIMA purché:
- a) soddisfi la condizione stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispetti, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5;
 - b) la struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) approvi la sua partecipazione a PRIMA, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione al conseguimento degli obiettivi di PRIMA; e
 - c) concluda un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della sua partecipazione a PRIMA.

I paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

* Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).";

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. PRIMA contribuisce all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del regolamento (UE) 2021/695, in particolare all'articolo 3, e realizza gli obiettivi generali intesi a creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari al fine di renderli sostenibili, e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, al fine di rendere loro, la loro gestione e il loro approvvigionamento più resilienti ai cambiamenti climatici, più efficienti, più efficaci sotto il profilo dei costi e più sostenibili a livello ambientale e sociale, e a potenziare il contributo a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.";

3) all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione a PRIMA, compresi gli stanziamenti SEE, eguaglia i contributi degli Stati partecipanti. Il contributo finanziario dell'Unione è pari a un massimo di 325 000 000 EUR ed è ripartito come segue:

- a) fino a 220 000 000 EUR da Orizzonte 2020;
- b) fino a 105 000 000 EUR da Orizzonte Europa.

L'importo del contributo finanziario dell'Unione a titolo di Orizzonte Europa può essere maggiorato dei contributi dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, a condizione che l'aumento totale di detto contributo finanziario corrisponda almeno al contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione.

2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio, in particolare a titolo della parte II "Leadership industriale" e della parte III "Sfide per la società", in conformità dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/695 e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
- 2 bis. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio**, nello specifico a titolo del pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea", polo tematico vi) "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente", in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

* Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

** Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).";

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- "b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nonché dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;
- c) l'impegno degli Stati partecipanti a contribuire al finanziamento di PRIMA con un contributo di risorse nazionali pertinenti per gli obiettivi di PRIMA almeno pari al contributo finanziario dell'Unione;
- d) la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 62 e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;"

b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;"

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione valuta, su base continuativa, il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti e, a seguito di tale valutazione, può coinvolgere gli Stati partecipanti e PRIMA-IS, se necessario, e adottare provvedimenti opportuni compresi quelli di cui all'articolo 9.";

5) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati partecipanti apportano, direttamente o tramite i propri organismi di finanziamento nazionali, contributi finanziari o in natura pari ad almeno 325 000 000 EUR dal 7 agosto 2017 al 31 dicembre 2031.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. I contributi degli Stati partecipanti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono versati dopo l'adozione del programma di lavoro annuale. Qualora il programma di lavoro annuale sia adottato nel corso dell'anno di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo che sono considerati contributi degli Stati partecipanti inclusi nel programma di lavoro annuale, possono includere i contributi versati a partire dal 1° gennaio di tale anno. Tuttavia i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo che sono considerati contributi degli Stati partecipanti inclusi nel primo programma di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati dopo il 7 agosto 2017.";

6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Attività e attuazione di PRIMA

1. PRIMA sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione, come descritto nel suo programma di lavoro annuale, tramite:

a) le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) 2021/695 finanziate da PRIMA-IS conformemente all'articolo 7 della presente decisione, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, in particolare:

i) azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione;

- ii) azioni di coordinamento e di sostegno incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l'impatto;
 - b) attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che contribuiscono agli obiettivi di PRIMA o che sono direttamente collegate alla diffusione dei risultati dei progetti nell'ambito di PRIMA e che consistono in:
 - i) attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e competitivi organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, in cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni;
 - ii) attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i progetti transnazionali.
2. PRIMA è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali che includono le attività da realizzare dal 1° gennaio al 31 dicembre in un dato anno (anno di riferimento). PRIMA-IS adotta i programmi di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i programmi di lavoro annuali, PRIMA-IS e la Commissione agiscono senza indebito ritardo. PRIMA-IS mette il programma di lavoro annuale a disposizione del pubblico.

3. Le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere avviate solo nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del programma di lavoro annuale per quell'anno.
4. Se il programma di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere usato per rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 1° gennaio dello stesso anno di riferimento in linea con il programma di lavoro annuale interessato. Tuttavia il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 7 agosto 2017 in linea con il primo programma di lavoro annuale.
5. Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il programma di lavoro annuale include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

6. I programmi di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i programmi di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Tali programmi mirano ad affrontare l'insufficiente copertura di temi scientifici, in particolare quelli inizialmente previsti dalle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.
7. Le attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali pertinenti, sono avviate entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati, possono essere avviate entro il 31 dicembre 2028.
8. Le attività destinate a essere finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere incluse nel programma di lavoro annuale soltanto previo esito positivo di una valutazione esterna *inter pares* indipendente e internazionale in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.

9. Le attività previste dal programma di lavoro annuale che sono finanziate dagli Stati partecipanti in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, nel titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nel capo II del regolamento (UE) 2021/695. PRIMA-IS adotta, previa approvazione da parte della Commissione, gli obblighi di rendicontazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.
10. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 9, soddisfano le condizioni seguenti:
- a) le proposte riguardano progetti transnazionali, cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti, che sono stabiliti in tre diversi paesi i quali sono considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione, entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui:
 - i) almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa, a seconda dei casi, e che non rientra nel punto ii); e
 - ii) almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo;

- b) le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate da almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell'attuazione;
- c) le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione di cui alla lettera b), la selezione è effettuata da PRIMA-IS e segue tale classificazione, e gli Stati partecipanti concordano un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte al di sopra della soglia da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte.

Per quanto riguarda la classificazione di cui alla lettera c), nel caso in cui uno o più progetti non possano essere finanziati, possono essere selezionati i progetti immediatamente successivi nella classificazione.

- 11. PRIMA-IS monitora l'attuazione di tutte le attività previste dal programma di lavoro annuale e ne riferisce annualmente alla Commissione.
- 12. Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività di PRIMA ed effettuate in collaborazione con PRIMA, siano esse realizzate da PRIMA-IS, da uno Stato partecipante, dagli organismi di finanziamento nazionali di uno Stato partecipante o da altri soggetti che partecipano a un'attività, riportano la dicitura o la co-dicitura seguente "[nome dell'attività] fa parte di PRIMA cofinanziato dall'Unione europea.";

7) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Regole di partecipazione e diffusione

1. PRIMA-IS è considerato un organismo di finanziamento ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dell'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2021/695, a seconda dei casi, e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, in conformità delle norme stabilite nei pertinenti regolamenti, fatte salve le deroghe di cui al presente articolo.
2. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 e in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, il numero minimo di partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre paesi diversi considerati Stati partecipanti entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui almeno uno è stabilito:
 - a) in uno Stato membro o in un paese terzo associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa, a seconda dei casi, e che non rientra nella lettera b), del presente articolo;
 - b) in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, in casi debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro annuale, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte.
4. In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/695, i partecipanti seguenti sono ammissibili al finanziamento da parte di PRIMA-IS:
 - a) qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante o costituito a norma del diritto dell'Unione;
 - b) qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12), del regolamento (UE) n. 1290/2013 per le attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione oppure qualsiasi organizzazione internazionale di ricerca europea, quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2021/695, per le attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione.

5. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, nessuno dei quali è ammissibile al finanziamento ai sensi del paragrafo 4, il finanziamento a titolo di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:
 - a) la partecipazione dell'organizzazione internazionale o del soggetto giuridico interessato è considerata essenziale da PRIMA-IS per attuare l'azione;
 - b) la partecipazione di tali soggetti è contemplata dal programma di lavoro annuale e la possibilità di tale finanziamento è prevista in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale o in un altro accordo che garantisca la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concluso tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, nel caso di un soggetto stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, il paese in cui è stabilito tale soggetto giuridico.
6. Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il modello di convenzione di sovvenzione applicabile può prevedere che i soggetti giuridici stabiliti in paesi che non sono Stati partecipanti e che ricevono finanziamenti da PRIMA-IS forniscano anch'essi garanzie finanziarie appropriate.
7. L'Unione conclude accordi con paesi terzi che prevedano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.";

8) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sulla base di una valutazione *ex ante* positiva di PRIMA-IS a norma dell'articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'offerta di garanzie finanziarie adeguate a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vi), di detto regolamento, la Commissione stipula con PRIMA-IS, a nome dell'Unione, un accordo quadro di partenariato finanziario e accordi di contributo.";

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. L'accordo quadro di partenariato finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concluso a norma dell'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Esso definisce, tra l'altro, quanto segue:";

9) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione non preclude il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dagli Stati partecipanti prima della notifica della decisione a PRIMA-IS.";

10) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dai seguenti:

"1. PRIMA-IS effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013, a norma dell'articolo 29 del medesimo regolamento.

1 bis. PRIMA-IS effettua gli audit delle spese relative alle azioni indirette a norma del regolamento (UE) 2021/695 conformemente all'articolo 53 del medesimo regolamento nell'ambito delle azioni indirette del programma Orizzonte Europa, in particolare conformemente alla strategia di audit di cui all'articolo 53, paragrafo 2, di detto regolamento.";

11) l'articolo 11 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. La Procura europea (EPPO) ha il potere, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939* del Consiglio, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto indicato all'articolo 4 del medesimo regolamento.

* Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).";

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 bis, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, PRIMA-IS, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini nei limiti delle rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione di sovvenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti coinvolte l'accettazione esplicita di tali poteri della Commissione, di PRIMA-IS, della Corte dei conti, dell'EPPO e dell'OLAF.

4 bis. PRIMA-IS concede alla corte dei conti nazionale di ciascuno Stato partecipante, su richiesta, l'accesso a tutte le informazioni relative ai contributi nazionali del pertinente Stato partecipante, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.

5. Nell'attuare PRIMA, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.";

12) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte

1. PRIMA-IS fornisce alla Commissione e, se del caso, alle autorità degli Stati partecipanti l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione o, se del caso, degli Stati partecipanti. I diritti di accesso sono limitati all'uso non commerciale e non competitivo e sono conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.
2. Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. Tale obbligo si applica *mutatis mutandis* agli Stati partecipanti per le proposte che includono richiedenti stabiliti nei rispettivi territori.";

13) all'articolo 12, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

- "2. PRIMA-IS è gestito da un comitato dei garanti. Tutti gli Stati partecipanti sono rappresentati in seno al comitato dei garanti. Il comitato dei garanti è l'organo decisionale di PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti adotta, previa approvazione della Commissione:

- a) il programma di lavoro annuale di PRIMA;
- b) i principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9;
- c) gli obblighi di rendicontazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti verifica che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate e ne informa di conseguenza la Commissione.

Il comitato dei garanti approva la partecipazione a PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dopo aver esaminato la pertinenza della partecipazione di tale paese terzo per conseguire gli obiettivi di PRIMA.

Ciascuno Stato partecipante dispone di un voto in seno al comitato dei garanti. Le decisioni sono adottate per consenso. Qualora non sia raggiunto alcun consenso, il comitato dei garanti adotta le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % dei voti validi espressi.

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni del comitato dei garanti in qualità di osservatore e può prendere parte alle sue discussioni. A tal fine, riceve tutti i documenti necessari.

3. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato direttivo, che non può essere inferiore a cinque. Il comitato dei garanti nomina i membri del comitato direttivo. Il comitato direttivo monitora l'operato del direttore e fornisce consulenza al comitato dei garanti per quanto concerne l'attuazione di PRIMA da parte del segretariato. In particolare, fornisce orientamenti in merito all'esecuzione del bilancio annuale e al programma di lavoro annuale.
4. Il comitato dei garanti istituisce il segretariato di PRIMA-IS in quanto organo esecutivo di PRIMA.

Il segretariato:

- a) attua il programma di lavoro annuale;
- b) fornisce sostegno agli altri organi di PRIMA-IS;
- c) monitora e riferisce in merito all'attuazione di PRIMA;
- d) gestisce il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e i contributi finanziari degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;
- e) rafforza la visibilità di PRIMA attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione;
- f) collabora con la Commissione secondo quanto stabilito dall'accordo quadro di partenariato finanziario di cui all'articolo 8;
- g) garantisce la trasparenza delle attività svolte da PRIMA.

5. Il comitato dei garanti istituisce un comitato scientifico consultivo, composto da esperti indipendenti riconosciuti, competenti nei settori pertinenti per PRIMA. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato consultivo scientifico e le modalità di nomina a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/695.

Il comitato consultivo scientifico:

- a) assiste il comitato dei garanti su priorità ed esigenze strategiche;
- b) assiste il comitato dei garanti in merito al contenuto e alla portata del progetto di programma di lavoro annuale da un punto di vista scientifico e tecnico;
- c) riesamina gli aspetti scientifici e tecnici dell'attuazione di PRIMA e formula un parere sulla relazione annuale.";

- 14) l'articolo 14 è sostituito dai seguenti:

"Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1. Le attività di PRIMA, comprese la loro efficienza e trasparenza, come pure i loro tassi di successo, sono costantemente monitorate e sottoposte a riesami periodici per garantire il massimo impatto, l'eccellenza scientifica e l'uso quanto più efficace ed efficiente possibile delle risorse. I risultati del monitoraggio e dei riesami periodici confluiscono nel monitoraggio dei partenariati europei nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa a norma degli articoli 50 e 52 del regolamento (UE) 2021/695.

2. PRIMA-IS organizza il monitoraggio continuo e la comunicazione delle loro attività di gestione e attuazione e i riesami periodici dei prodotti, dei risultati e dell'impatto delle azioni indirette finanziate attuate in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/695 e del relativo allegato III.
3. La Commissione effettua, entro il 31 dicembre 2025, una valutazione intermedia di PRIMA e, entro il 31 dicembre 2031, una valutazione finale di PRIMA nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo aperto e trasparente. La Commissione redige, sulla base di tali valutazioni, relazioni che includono le conclusioni delle valutazioni stesse e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la propria relazione sulla valutazione finale al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2032.

4. Le valutazioni intermedia e finale di cui al paragrafo 3 esaminano i tassi di successo e i tassi di partecipazione, anche degli Stati partecipanti del Mediterraneo meridionale, e il modo in cui PRIMA adempie la propria missione e i propri obiettivi, riguardano tutte le sue attività e ne valutano il valore aggiunto europeo, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, la pertinenza delle attività perseguite, anche nel settore industriale e dalle PMI, nonché dalle organizzazioni non governative e dalla società civile, e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali altri partenariati, missioni, poli tematici e programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri di un ampio ventaglio di portatori di interessi a livello unionale e nazionale. Includono, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché della pertinenza e della coerenza di ogni possibile rinnovo di PRIMA, date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute mediante Orizzonte Europa.

Nello svolgimento di dette valutazioni, la Commissione tiene pienamente in considerazione e cerca di ridurre l'impatto amministrativo su PRIMA e provvede affinché il processo di valutazione rimanga semplice e pienamente trasparente.

5. La Commissione pubblica e diffonde i risultati e le conclusioni delle valutazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 14 bis

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 11 bis, PRIMA- IS garantisce la protezione delle informazioni riservate la cui divulgazione al di fuori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione può ledere gli interessi di PRIMA-IS, dei suoi membri o dei partecipanti alle attività di PRIMA. Queste informazioni riservate comprendono informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.

Articolo 14 ter

Conflitti di interesse

1. PRIMA-IS, i suoi organi, i suoi membri e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.
2. PRIMA-IS adotta norme per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse riguardanti il proprio personale, i membri e altre persone che prestano servizio negli organi o gruppi di PRIMA-IS, conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. PRIMA-IS stabilisce un codice di condotta per i membri dei suoi organi, che include la pubblicazione delle dichiarazioni relative alle attività professionali, agli interessi finanziari e ai conflitti di interesse conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.

Articolo 14 quater

Azioni, attività e impegni in corso

Le azioni o attività di PRIMA-IS o gli impegni degli Stati partecipanti di cui alla presente decisione avviati o intrapresi a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 continuano ad essere disciplinati dal medesimo regolamento, salvo ove la presente decisione disponga diversamente."

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente